MONDO TV S.p.A

PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI PER L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE – MARKET ABUSE

INDICE

1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dal D.Lgs. 231/2001 3
1.1 Tipologia di reati 3
2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001 6
3 Il sistema dei controlli 7
3.1 Principi di riferimento generali 7
3.1.1 Il sistema organizzativo in generale 7
3.1.2 Principi generali di comportamento 7
3.2 Standard di controllo specifici 8
3.2.1 Gestione dei comunicati aventi contenuto *price sensitive* 8
3.2.2 Trattamento e gestione delle informazioni privilegiate 9
4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza 10

1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dal d.lgs. 231/2001

1.1 Tipologia di reati

La legge 18 aprile n. 62 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge Comunitaria 2004)" dà attuazione alla Direttiva 2003/6/CE sulla repressione dei cosiddetti reati di "market abuse".

La ratio del concetto di "abuso di mercato" recepito nella Direttiva sopra menzionata è assicurare l'integrità dei mercati finanziari comunitari e accrescere la fiducia degli investitori nei mercati stessi.

L'art. 9 della legge 62/2005 ha disposto:

- la riscrittura – nell'ambito del d.lgs. 58/1998 (di seguito, "Testo Unico della Finanza" o "T.U.F.") – della disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate, prevedendo una fattispecie di reato (art. 184 T.U.F.) e una corrispondente fattispecie di illecito amministrativo (art. 187-bis T.U.F.);
- il reinserimento nell'ambito del T.U.F. del reato di manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.) cui si è accompagnata la previsione di una corrispondente fattispecie di illecito amministrativo (art. 187-ter T.U.F.) nonché la modifica del reato di aggiotaggio di cui all'art. 2637 del codice civile;
- l'inserimento nel corpus del d.lgs. 231/2001 dell'art. 25-sexies ("Abusi di mercato") che estende l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti alle condotte (i) che integrano i reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.) e di manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.) (ii) ove commessi da soggetti riconducibili alla sfera aziendale (apicale e/o sottoposto) nell' "interesse" o a "vantaggio" dell'ente medesimo;
- l'inserimento nel corpus del T.U.F. dell'art. 187-quinquies che introduce una responsabilità della società ove gli illeciti amministrativi sopra richiamati siano stati commessi, nell'interesse o a vantaggio della società, da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

Il regime sanzionatorio della persona giuridica per i reati di market abuse è esclusivamente di natura pecuniaria:

- l'art. 25 sexies fissa la soglia edittale, minima e massima, del numero di quote (indice parametrato sulla gravità del fatto) fissato per tali reati da un minimo di 400 ad un massimo di 1000, lasciando al giudice la concreta determinazione del valore della singola quota (valore parametrato alle condizioni economico-patrimoniali dell'ente responsabile);
- ai sensi del secondo comma dell'articolo 25-sexies, ove la commissione di un reato ex artt. 184 o 185 T.U.F. produca in capo alla persona giuridica un "prodotto o profitto" di rilevante entità, la sanzione pecuniaria come sopra determinata potrà essere aumentata dal giudice fino a dieci volte tale valore.

La responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 si potrà configurare ove un soggetto "apicale" o un "sottoposto a direzione o vigilanza" ponga in essere o tenti di porre in essere le condotte sopra indicate realizzando "l'interesse o il vantaggio" della Società. L'ente emittente strumenti finanziari ammessi (o per i quali sia stata presentata richiesta di) alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'U.E. (ove l'ente non provi che il reato è stato commesso nell'esclusivo interesse della persona fisica).

L'ambito operativo del nuovo Titolo I bis del T.U.F. è definito:

- dall'art. 182 che conferma l'applicazione della legge italiana anche quando il reato sia stato commesso all'estero ma abbia a oggetto strumenti finanziari ammessi (o in pendenza di ammissione) alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano;
- dall'art. 183 che prevede la disapplicazione delle disposizioni del titolo citato, in due ipotesi: (i) operazioni attinenti alla politica pubblica monetaria, valutaria e di gestione del debito, nonché (ii) operazioni attinenti alla negoziazione di azioni e strumenti finanziari propri, finalizzata ad un riacquisto;
- i reati presi in considerazione possono comportare la responsabilità delle società quotate e anche delle società non quotate.

A) Il reato di Manipolazione del mercato

La manipolazione del mercato consiste (i) nel diffondere notizie false ovvero (ii) nel porre in essere operazioni simulate o altri artifizi ("far apparire come vera una situazione che non trova riscontro nei fatti") concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La condotta sanzionata come reato dall'art. 185 T.U.F. consiste nel diffondere notizie false ovvero nel porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari . Con riferimento viceversa all'illecito sanzionato dalla CONSOB, il T.U.F. specifica le modalità di diffusione delle informazioni e le condotte che configurano l'illecito.

L'informazione falsa: (i) può avere ad oggetto sia direttamente lo strumento finanziario sia l'emittente (ad es. comunicando dati sulle condizioni economiche e/o patrimoniali, sugli assetti societari o sulle strategie di mercato), (ii) non è necessario che verta sugli aspetti economici dell'emittente, potendo riguardare anche altre vicende dell'impresa, tali da influenzare le scelte negoziali degli investitori. Inoltre, il requisito dell'idoneità in concreto impone la dimostrazione del nesso causale tra l'operazione simulata (o l'artificio) e l'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Il reato di manipolazione del mercato è punito a titolo di dolo generico (coscienza e volontà di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari). Non è quindi richiesto il fine specifico di alterare il prezzo degli strumenti finanziari.

La fattispecie si realizza quando chiunque: tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; ovvero pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari, salvo che dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale, salvo che dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Le modalità di gestione del rischio consistono nel controllare (a) la correttezza e la veridicità delle informazioni destinate al pubblico e (b) la correttezza dell'operatività su strumenti finanziari.

Una interessante casistica di manipolazioni di mercato è contenuta nella comunicazione Consob n. DME/5078692 del 29.11.2005 che può essere utilmente consultata.

B) Il reato di Abuso di informazioni privilegiate

L'abuso di informazioni privilegiate (disciplinato nel T.U.F. dagli artt. 184 come reato e 187-bis come illecito amministrativo sanzionato dalla CONSOB) si realizza quando chi è in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

L'illecito amministrativo, sanzionato dalla CONSOB, si realizza anche (i) quando la persona, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti descritti alle lettere a), b) e c), e (ii) quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui alle lettere a), b) e c).

Inoltre:

- per le fattispecie descritte il tentativo è equiparato alla consumazione;
- è previsto un aggravamento della pena in ragione delle qualità personali del colpevole, dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero degli effetti prodotti sul mercato;
- i soggetti destinatari dei divieti di cui all'art. 184 T.U.F. sono i cosiddetti "insiders primari", ossia coloro che hanno diretto accesso alle informazioni il cui sfruttamento integra il reato in questione, non essendoci altri soggetti che fungono da fonte rivelatrice, iniziando il soggetto al vantaggio informativo. Il legislatore non ha predisposto un elenco basato sulle varie tipologie di soggetti ma ha preferito delimitarne la categoria richiamando la modalità con cui il soggetto ha ottenuto l'informazione privilegiata oggetto del reato.

Ai sensi dell'art. 181 T.U.F., per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso che, non pubblica, concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

I requisiti dell'informazione privilegiata sono: (i) la precisione; (ii) la non pubblicazione; (iii) l'attinenza diretta o indiretta con emittenti e strumenti finanziari quotati e (iv) la potenziale sensibile incidenza sul prezzo degli strumenti finanziari.

Le modalità di gestione del rischio consistono nel:

- controllare, mediante l'adozione di misure efficaci, l'accesso all'uso delle informazioni privilegiate al fine di assicurare la riservatezza da parte delle persone che vi hanno accesso;
- impedire l'accesso a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni;

- garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;
- comunicare immediatamente al pubblico le informazioni privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

C) Gli illeciti amministrativi ex art. 187-quinquies del T.U.F.

Gli artt. 187-bis e ss. del T.U.F. introducono un sistema a "doppio binario" in base al quale alle sanzioni penali comminate per la commissione dei reati di market abuse si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate dalla CONSOB, per il caso in cui le pressoché medesime condotte realizzate anche colposamente o tentate non configurino un reato, bensì un semplice illecito amministrativo (abuso di informazioni privilegiate - art. 187-bis T.U.F. e manipolazione del mercato - art. 187-ter T.U.F.).

Qualora tale illecito amministrativo sia stato commesso da persone sostanzialmente riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza", nell'interesse o a vantaggio di una società, in base all'art. 187-quinquies del T.U.F., tale società può essere, altresì, ritenuta responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla persona fisica autrice dell'illecito.

L'art. 187-ter T.U.F. non è riferibile a condotte qualificate lato sensu come "truffaldine" o "artificiose", in quanto realizza una tutela anticipata, attraverso la minaccia di sanzioni amministrative che colpiscono singole condotte astrattamente in grado di produrre un disturbo dei mercati finanziari (c.d. fattispecie di pericolo astratto).

L'ultimo comma dell'art. 187-quinquies dispone che in relazione agli illeciti amministrativi sopra richiamati si applichino, in quanto compatibili, talune norme del d.lgs. 231/2001 concernenti, fra l'altro, i modelli di organizzazione, gestione e controllo con efficacia esimente.

2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001

I processi a rischio in riferimento al *market abuse* sono i seguenti:

1. *Gestione dei comunicati aventi contenuto price sensitive;*
2. *Trattamento e gestione delle informazioni privilegiate.*

3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società, prevede standard di controllo "specifici" per ognuna delle attività sopra elencate.

3.1 Principi di riferimento generali

3.1.1 Il sistema organizzativo in generale

I Destinatari del Modello, devono rispettare le regole e i principi contenuti:

- nel Codice Etico;
- nelle procedure ed i protocolli adottati ai sensi del Modello;
- nell'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti;
- nella normativa applicabile.

3.1.2 Principi generali di comportamento

Il presente documento prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello degli organi sociali (in via diretta), dei lavoratori dipendenti e dei consulenti (limitatamente, rispettivamente, agli obblighi contemplati nel Codice Etico e nelle specifiche procedure adottate, nonché relativamente agli obblighi previsti nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle sopra considerate (25-sexies del d.lgs. 231/2001 e 187-quinquies del T.U.F.);
- violare i principi e le procedure aziendali previste o richiamate nel presente documento.

I soggetti sopra indicati devono rispettare scrupolosamente tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, di:

- assicurare la corretta gestione delle informazioni, che si possono definire privilegiate ai sensi dell'articolo 181 T.U.F., concernenti terzi;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela del mercato, effettuando con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni al pubblico previste dalla legge e dai regolamenti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:

a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni per conto proprio o di terzi utilizzando informazioni, che si possano definire privilegiate ai sensi dell'articolo 181 T.U.F., relative a clienti o agli strumenti finanziari dei clienti, e/o raccomandare a terzi di compiere tali operazioni, e/o comunicare a terzi al di fuori del normale esercizio di lavoro tali informazioni;

- con riferimento al precedente punto 2:

a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio. E' inoltre e specificatamente fatto divieto di effettuare: (i)

operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; (ii) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; (iii) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente; (iv) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; (v) operazioni che possano integrare una delle ipotesi previste nella Comunicazione CONSOB n. DME/5078692 del 29/11/2005, ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate nelle "aree a rischio" deve essere rispettato l'attuale sistema delle deleghe, le specifiche procedure e gli altri strumenti di controllo in forza dei quali:

- è ricostruibile la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo;
- è previsto un sistema di sicurezza per l'accesso ai dati della Società che deve essere conforme alle previsioni del d. lgs. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni e disposizioni attuative;
- i documenti riguardanti l'attività della Società sono archiviati e conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza; il medesimo risultato deve essere perseguito, tramite apposita previsione contrattuale, nei casi in cui il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo;
- l'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle due lettere precedenti, deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate;
- sono svolte attività di formazione di base, rivolte alle persone che hanno o che potrebbero avere accesso a informazioni privilegiate, in modo che sia chiaro, e appartenga al patrimonio di ciascun soggetto, che l'uso indebito di un'informazione acquisita nell'ambito di una funzione aziendale è contrario ai principi espressi nel Codice Etico.

3.2 Standard di controllo specifici

3.2.1 Gestione dei comunicati aventi contenuto *price sensitive*

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l' identificazione di ruoli e responsabilità per la diffusione dei comunicati all'esterno e la separazione tra la funzione fornitrice dei dati, la funzione incaricata della predisposizione del comunicato e la funzione che autorizza la diffusione dello stesso;
- l'autorizzazione formale alla diffusione al pubblico del comunicato dal Presidente/Amministratore Delegato;
- la conservazione della documentazione scambiata tra le funzioni coinvolte nel processo, nelle fasi di redazione ed autorizzazione del comunicato in appositi e sicuri archivi non accessibili a terzi;

- particolari vincoli di riservatezza per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni privilegiate di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazioni privilegiate all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;
- l'archiviazione di tutti i comunicati.
- l' esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel D. Lgs. 196/03 e nelle best practice internazionali (relativamente al Network Information System ed all'accesso ai dati riservati archiviati elettronicamente).

3.2.2 Trattamento e gestione delle informazioni privilegiate

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'adozione e l'attuazione di un registro ex art.115bis del T.U.F. per l'iscrizione delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate;
- la disciplina dell'attività di individuazione delle persone che hanno accesso alle informazioni che si possano definire privilegiate ai sensi dell'articolo 181 T.U.F. e prevede l'inserimento delle stesse nel registro;
- misure idonee a garantire l'attendibile e corretta diffusione delle informazioni privilegiate;
- l'invio di una informativa, in cui vengono indicati gli obblighi e i divieti stabiliti dalla legge con riferimento al possesso di informazioni che si possono definire privilegiate ai sensi dell'articolo 181 T.U.F., alle persone che hanno accesso a tali informazioni;
- il rispetto dei vincoli di riservatezza delle informazioni privilegiate acquisite nel corso degli incarichi;
- l' esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel d.lgs. 196/03 e nelle best practice internazionali (relativamente al Network Information System ed all'accesso ai dati riservati archiviati elettronicamente).

4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Presidente/Amministratore Delegato.